IL RICORSO AVVERSO GLI ATTI TRIBUTARI

1. <u>Gli atti impugnabili:</u>

L'art. 19 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e s.m.i. elenca tutti i provvedimenti impugnabili per vizi propri che sono sostanzialmente individuabili, per quanto attiene ai tributi comunali, negli avvisi di accertamento, nell'avviso di liquidazione, nel diniego di rimborso, nell'iscrizione di ipoteca sugli immobili, nella cartella di pagamento e nell'ordinanza di ingiunzione, quando l'atto presupposto di questa non è stato correttamente notificato e quindi il contribuente non ha potuto verificarlo ed eventualmente impugnarlo; inoltre, il D.lgs. n. 220/23, di riforma del contenzioso, prevede la possibilità per il contribuente di impugnare, avanti la Corte di Giustizia Tributaria, il rifiuto espresso o tacito all'istanza di autotutela, nei casi di autotutela obbligatoria di cui all'art. 10-*quater* L. n. 212/00 e quello espresso, nel caso di autotutela facoltativa di cui all'art. 10-*quinques* L. n. 212/00; infine, è altresì impugnabile ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Corti di Giustizia Tributaria.

2. <u>Il Ricorso tributario: requisiti, termini e modalità di presentazione:</u>

Le Corti di giustizia tributaria sono gli organi giurisdizionali competenti a decidere le controversie in materia tributaria, secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 31.12.1992 n. 546 e s.m.i.

Rientrano nella loro competenza, nei limiti previsti dalla legge, anche le controversie relative ai tributi locali, quali l'IMU, la TASI, l'imposta di soggiorno e la tassa sui rifiuti, nonché quelle concernenti il Canone Unico Patrimoniale (CUP), limitatamente alle fattispecie devolute alla giurisdizione tributaria; occorre, infatti, precisare che non tutte le controversie relative al CUP rientrano necessariamente nella giurisdizione tributaria, come espressamente specificato nel relativo Regolamento del Comune di Verona in quanto l'individuazione del giudice competente deve avvenire in base alla natura dell'entrata ed all'oggetto concreto della controversia, nel rispetto della normativa vigente.

2.1. Contenuto del Ricorso e termini di impugnazione

Il contribuente che intenda contestare un atto impugnabile emesso dal Comune di Verona deve proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria competente, mediante le modalità telematiche previste dalla legge e nel rispetto dei requisiti formali e dei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Il ricorso, firmato digitalmente, deve contenere, a pena di inammissibilità nei casi previsti dalla legge, gli elementi prescritti dall'art. 18 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al quale testo si rinvia integralmente e che si intende qui richiamato quale parte integrante della presente disciplina.

Il ricorso deve essere proposto, di regola, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, a pena di inammissibilità, fatti salvi i casi in cui la legge preveda termini o decorrenze differenti.

In materia di rimborsi tributari, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione può essere proposto dopo il decorso di 90 giorni dalla presentazione della relativa domanda, purché quest'ultima sia stata presentata nei termini previsti dalla normativa applicabile; il ricorso può essere proposto fino a quando il diritto alla restituzione non sia prescritto, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.

I termini e le modalità di impugnazione devono essere individuati in relazione alla tipologia dell'atto e alla disciplina applicabile alla singola entrata.

La mancata proposizione del ricorso entro il termine previsto dalla legge comporta, di regola, la definitività dell'atto impugnabile.

2.2. Controversie relative alla Tassa sui rifiuti

Per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti, Solori S.p.A. svolge le attività di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione della tassa, sulla base delle disposizioni normative vigenti e degli atti che disciplinano l'affidamento del servizio, tra cui il Contratto di servizio n. 88605 del 9 luglio 2014 e il Contratto di servizio registrato a Verona il 7 luglio 2022, al n. 24385.

Le informazioni relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione della TARI sono, altresì, consultabili nelle apposite sezioni dei siti istituzionali di Solori S.p.A. e del Comune di Verona.

Ai fini della corretta individuazione del soggetto nei cui confronti proporre ricorso, occorre fare riferimento all'atto impugnato, al soggetto che lo ha emesso e alle funzioni a quest'ultimo attribuite dalla normativa e dagli atti di affidamento del servizio.

2.3. Notificazione del ricorso tramite posta elettronica certificata (PEC)

La notificazione del ricorso deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 546/1992 in materia di processo tributario telematico e delle relative norme attuative.

Per i ricorsi proposti nei confronti del Comune di Verona, la notificazione tramite posta elettronica certificata (PEC) deve essere effettuata all'indirizzo: fiscalita.contenzioso@pec.comune.verona.it e NON all'indirizzo: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it

Il ricorrente deve rispettare le disposizioni vigenti in materia di formazione, sottoscrizione digitale e trasmissione telematica degli atti processuali.

Tali adempimenti devono essere osservati anche nei casi in cui il contribuente sia legittimato a stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di un difensore abilitato.

2.4. Costituzione in giudizio del ricorrente

Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di inammissibilità, tramite il deposito del ricorso e dei relativi allegati. Nell’ambito del processo tributario telematico, la costituzione in giudizio avviene mediante il deposito telematico degli atti e dei documenti attraverso il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), nel rispetto delle disposizioni tecniche e procedurali vigenti.